

COMUNE DI CALATABIANO

ORDINANZA MUNICIPALE N. 20 DEL 16/09/2010

IL SINDACO

VISTA La relazione del Dirigente Veterinario Responsabile Are "A" del Distretto di Giarre Prot.N. 3896/SV del 16/09/2010 dalla quale risulta che a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 06/09/2010 presso l'azienda denominate Buda Giuseppe, con il codice di identificazione aziendale IT010CT178 sita nel Comune di Calatabiano in contrada Felicetto, con centro aziendale georeferenziato Latitudine 37,81108 Longitudine 15,23295 in cui insistono i seguenti allevamenti:

- 1) Allevamento bovino di cui è responsabile il Sig. Buda Giuseppe nato a Calatabiano il 25/11/1973 e residente in Calatabiano Via Ignazio II N.13 Codice Fiscale BDUGPP73S25B384L;
- 2) Allevamento bovino di cui è proprietario il Sig.ra Buda Francesca nata a Taormina il 05/04/1987 e residente in Calatabiano Via Pasteria I trav. Pal. B, Part. Codice Fiscale BDUFNC87D45L042N;

è stato riscontrato un focolaio di **BRUCELLOSI BOVINA** negli allevamenti sopra descritti i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per N. 02 bovini giusti rapporti di prova N. 93676/93677/93675 del 14/09/2010 da parte dell'I. Z. S. di Catania;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934:

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Vista l'O.M. 14/11/06 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Visto il DPR 317/96

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

ORDINA

al Sig. Buda Giuseppe;

al Sig.ra Buda Francesca;

meglio generalizzato/i in premessa l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- 1) gli animali risultati infetti, di cui ai modlli. 2/33 prot. N.3782 del 07/09/2010 allegati alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
- 2) tutti i bovini presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l' uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 3) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e dal Regolamento Cee 820/97, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di Giarre; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione ;
- 4) la disinfezione dovrà essere così effettuata:
 - Locali senza animali Gluteraldeide: al 2%; Composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° al 3%;
 - Locale con animali Acido Paracetico: al 1-2%;

Sale di mungitura e attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%;

- 5) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi;
- 6) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti destinati ad alimentare animali in modo da evitare ogni contaminazione, ai sensi della L. 15.02.1963, n°281, modificata dalla L. 8.03.68, n° 399, e dal D. P.R. 31.03.1988, n°152;
- 7) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- 8) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 9) il divieto della monta naturale;
- 10) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 11) il latte proveniente dalle bovine/bufale infette prima dell'abbattimento può essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Area "C", unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 12) il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area "C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'area "B".
Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;
- 13) la segnalazione immediata al Servizio Veterinario per la successiva identificazione dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette; il divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dall'azienda tranne che per il macello;
- 14) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n° 3 di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 15) **il ripopolamento dell'allevamento potrà avvenire soltanto dopo che tutti i soggetti di età superiore ai 12 mesi rimasti in allevamento, avranno fornito risultato negativo a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di vent'uno giorni l'una dall'altra la prima delle quali da eseguirsi vent'uno giorni dopo l'abbattimento dei capi infetti e successiva disinfezione.**

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig./ **Buda Giuseppe**, come da istruzioni scritte, impartite dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54.

17) DELEGA

Il Responsabile dell' Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Giarrea: autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi hanno presentato esito negativo a due prove sierologiche effettuate a distanza di vent'uno giorni l'una dall'altra; la prima delle quali eseguita dopo vent'uno giorni dall'abbattimento degli ultimi capi infetti.

La presente ordinanza va notificata al
Sig. Buda Giuseppe
Sig.ra Buda Francesca

Il Servizio Veterinario dell' Azienda U.S.L. n° 3, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO